

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 3584

**EMENDAMENTI
1.7000, 1.8000, 2.0.4000
E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**


15 dicembre 2012

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 1.7000

Al capoverso "87-bis." sopprimere i periodi da: "Al fine di consentire" fino a: «in attesa del riordino, in via transitoria".»

TOFANI



1.7000 / 1

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 1.7000

Al capoverso "87-bis." sostituire le parole da: "Al fine di consentire" fino a: «in attesa del riordino, in via transitoria.»», con le seguenti:

"All'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 14,15,16,17,18,19,20, e 20-bis sono abrogati."

CARDIELLO

Cardiello

FASANO


Fasano

1.7000/2

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 1.7000

All'emendamento 1.7000, capoverso "87-bis", sopprimere le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."



VITALI, PASTORE

1.7000/3

A.S. 3584
Subemendamento

All'emendamento 1.7000 apportare le seguenti modificazioni :

- a) Al capoverso "87-bis", primo periodo, sostituire le parole "31 dicembre" con le seguenti :
"30 giugno" ;
- b) Al capoverso "87-bis", secondo periodo sostituire le parole "31 dicembre" con le seguenti
:"30 giugno"
- c) Al capoverso "87-bis", ultimo periodo, sostituire le parole "31 dicembre" con le seguenti :
"30 giugno" .

PARDI, MASCITELLI

Pardi

1.7000/4

A.S. 3584
Subemendamento

All'emendamento 1.7000 apportare le seguenti modificazioni :

- a) Al capoverso "87-bis", quarto periodo, sostituire le parole "31 dicembre" con le seguenti :
"30 giugno" ;
- b) Al capoverso "87-bis", dopo il quarto periodo inserire il seguente :

"All'articolo 17, comma 4-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, le parole «con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino», sono sostituite con le seguenti: «sulla base della deliberazione, a maggioranza. adottata dai Comuni delle Province oggetto di riordino.».
- c) capoverso "87-bis", quinto periodo, sostituire le parole "in attesa del riordino" con le seguenti: "nelle more della soppressione".

MASCITELLI, PARDI

Mascitelli

1.7000/5

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.7000

Al comma 87-*bis*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto legge.”.

PICHETTO FRATIN

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

1.7000/6

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 1.7000

All'emendamento 1.7000, capoverso "87-bis", aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle province alla data di entrata in vigore dell'atto legislativo di iniziativa governativa previsto dal comma 4 dell'articolo 17 della presente legge."»

Vitali
VITALI, PASTORE

1.7000 / 7

LEGGE DI STABILITA'

Subemendamento all'emendamento 1.7000

All'emendamento 1.7000, dopo il comma 87 bis, inserire il seguente comma:

87 ter <<L'art. 2 della L. 24/06/1923, n. 1395 ("E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia.) è sostituito dal seguente:

1. E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti nell'albo di ogni circoscrizione territoriale individuata con Decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei Consigli Nazionali degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge.
2. In via transitoria, e fino all'adozione del Decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo, è fatta salva l'organizzazione degli ordini professionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'art. 1 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 è modificato come segue: In ogni circoscrizione territoriale è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori avente sede nel comune individuato dal Ministro della Giustizia con il decreto di cui all'art. 2 della L. 24/06/1923 n. 1395.>>

Relazione illustrativa

La riduzione della spesa dell'apparato pubblico, prevista dal D.L. 95/2012, ha posto le basi per un successivo intervento normativo volto a riorganizzare, in modo più specifico, le province nel territorio italiano, prevedendo la soppressione e l'accorpamento di un rilevante numero di enti da sempre organizzati territorialmente su base provinciale.

Un esempio è costituito dagli ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, aventi sede in ogni comune capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 1923 n. 1935 e dell'art. 1 del successivo regolamento attuativo, approvato con R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.


Gli ordini professionali sono enti pubblici associativi, in quanto enti esponenziali di gruppi sociali organizzati, costituiti dall'insieme degli esercenti una determinata professione, e dotati di autonomia finanziaria, in quanto sovvenzionati direttamente dai propri associati.

Per questo la finalità di riduzione di spesa prevista dal Decreto "Spending review" non può estendersi alle istituzioni ordinistiche, finanziate con la contribuzione dei professionisti rappresentati, in quanto una riorganizzazione per accorpamento degli enti-provincia comporterebbe una dispendiosa ridefinizione del loro ambito spaziale, dovendo sopportare costi economici ingenti

connessi alla gestione, e sacrificerebbe le esigenze degli stessi professionisti, che sarebbero colpiti dalla modifica e privi degli opportuni collegamenti con gli organi di giustizia.

Molte leggi istitutive degli ordini prevedono, in via generale, che essi si articolino su base provinciale, ma tali disposizioni possono essere derogate ogni qualvolta si riscontri una comprovata inidoneità del criterio provinciale per far fronte alle esigenze degli iscritti agli ordini professionali (art. 2 Regolamento n. 2537/1925 sull'Ordine degli Architetti e l'art. 7 D.lgs. n. 139/2005 sull'ordine dei commercialisti e le norme sugli ordini sanitari)

Pertanto, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione, il presente subemendamento si propone di influire sulla perimetrazione territoriale dell'albo professionale e, conseguentemente, su quella degli ordini, istituendo l'ordine degli ingegneri, architetti nell'albo di ogni circoscrizione territoriale individuata con Decreto del Ministro della Giustizia, su proposta dei Consigli Nazionali. Fino alla data di adozione del decreto ministeriale, di riordino, viene fatta salva l'organizzazione territoriali fondata sulle vigenti province.


GERMONTANI

1.7000/8

EMENDAMENTO

All'articolo 1 aggiungere, dopo il comma 87, il seguente comma:

"87-bis. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135 nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013". Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verificano la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo ti. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole "Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2013". All'articolo 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n, 135 le parole:"all'esito della procedura di riordino" sono sostituite dalle seguenti: "in attesa dei riordino, in via transitoria". Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".



S. 3584

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 1, lettera a) sostituire il comma 91 con il seguente:

"91. All'articolo 166 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 6 le parole: "2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2100 milioni a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "2012, 2013, 2014 e 600 milioni dall'anno 2015"

Conseguentemente:

a) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 14,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 13,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 12,5 per cento;


alla lettera e), sostituire 8 per cento con 11,5 per cento.

b) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 1.000 milioni di euro nel 2013 e in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ". "

c) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari



1.8000 / 1

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Alla lettera a), capoverso 91, lettera a) sostituire le parole: " 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: " 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.250 milioni di euro per l'anno 2014" e le parole: " 2.600 milioni di euro" con le seguenti: " 2.350 milioni di euro"

Conseguentemente, dopo la lettera a, aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015 e di 391 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

a-ter) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015

Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

Agostini

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

1.8000/2

Subemendamento all'Emendamento 1.8000

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole "1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "950 milioni di euro per il 2013, 1.200 milioni di euro per il 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e comunque fino al limite della capienza complessiva del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e nel limite dei trasferimenti erariali complessivamente dovuti alle province di Sicilia e Sardegna" e, al secondo periodo, le parole "dalla Conferenza Stato Città ed autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,";

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:"92-bis. Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 500 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate- fondi di bilancio"; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 "

ANDRIA, PIGNEDOLI, BOSONE

1.8000 / 3

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.8000

All'emendamento 1.8000 apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole "1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "950 milioni di euro per il 2013, 1.200 milioni di euro per il 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e comunque fino al limite della capienza complessiva del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e nel limite dei trasferimenti erariali complessivamente dovuti alle province di Sicilia e Sardegna" e, al secondo periodo, le parole "dalla Conferenza Stato Città ed autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,";

Conseguentemente

Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 500 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate- fondi di bilancio"; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 "

BONFRISCO

Bonfrisco

ZANETTA

Zanetta

1.8000/4

Albani Corbelli (CASELLATI)
LATRONICO Detronico

MOTIVAZIONE: E' assolutamente indispensabile che, al pari dei comuni, per il 2013 si possa ridurre almeno di 250 milioni il taglio previsto alle risorse per le Province per il 2013, attualmente assolutamente insostenibile per l'intero comparto. È necessario operare tale riduzione per evitare che nel 2013 non si raggiungano gli equilibri di bilancio e, conseguentemente si portino le province tutte allo sfioramento matematico del patto di stabilità interno; ciò tenendo altresì presente che il taglio previsto per gli anni 2014 e seguenti, come prefigurato nel subemendamento è superiore alle risorse erariali effettivamente godute dalle province.

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Alla lettera b), dopo le parole: "al comma 92" aggiungere le seguenti:

" le parole: <<1.200 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: << 1.100 milioni>> e le parole:<< 1.250 milioni>> sono sostituite dalle seguenti:<< 1.150 milioni>>

Conseguentemente, dopo la lettera a, aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015 e di 541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"



AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

1.8000 / 5

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Alla lettera b) dopo le parole: <<al comma 92>> aggiungere le seguenti: << primo periodo, sostituire le parole: "1.200 milioni" con le seguenti: "800 milioni"

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente

1-bis All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;


alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

ANDRIA, PIGNEDOLI, BOSONE



1.8000/6

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 92, infine, aggiungere il seguente periodo: "e, al secondo periodo, le parole: "dalla Conferenza Stato Città ed Autonomi e Locali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, dedotti i costi afferenti a funzioni finanziate con fondi a destinazione vincolata, nonché dei fabbisogni standard stessi e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI "

PINOTTI



1.8000/7

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 1, lettera c), al ~~comma~~ ^{CRPDI RRSO " ~~93~~ 93-bis "} sostituire le parole " 600 milioni" con le seguenti: "46 milioni"

Conseguentemente:

a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
 98-bis Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012 n 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività dei Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo

98-quinquies Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 98-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei

Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all' *articolo 21, comma 5, lettera toh della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

1.8000/8

Allegato n.I

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità

Milioni di euro; Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	"
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

Garavaglia

Vaccari

1.8000 / 8

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 1, alla lettera c), al comma 93-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"Per le medesime finalità é altresì attribuito per il 2013 un contributo nei limiti dell'importo di 150 milioni di euro destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

1) al comma 93-sexies sostituire le parole " 600 milioni" con le seguenti: "146 milioni"

2)

a) all'articolo 1 comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
98-bis Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012 n 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività dei Commissario di cui. all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies I! Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo

98-quinquies Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all' *articolo 21, comma 5, lettera toh della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

1.8000/9

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità

Milioni di euro;	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	"
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

Garavaglia

Vaccari

1.8000/9

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 1, alla lettera c), al comma 93-bis, sostituire la Tabella allegata con la seguente:

<i>(dati in migliaia di euro)</i>	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti ai comuni
ABRUZZO	3.458	10.375
BASILICATA	1.514	4.541
CALABRIA	5.182	15.545
CAMPANIA	15.030	45.089
EMILIA-ROMAGNA	11.419	34.256
LAZIO	14.758	44.275
LIGURIA	4.165	12.496
LOMBARDIA	25.550	76.650
MARCHE	4.033	12.098
MOLISE	824	2.471
PIEMONTE	11.483	34.449
PUGLIA	10.540	31.620
SARDEGNA	4.316	12.949
SICILIA	13.013	39.038
TOSCANA	9.660	28.981
UMBRIA	2.335	7.006
VENETO	12.721	38.163
TOTALE	150.000	450.000

1.8000/10

Caravaglia
Vaccaro

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Dopo il comma 93-sexies, sono aggiunti i seguenti:

93-septies. A decorrere dal 1 gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2011, n. 270, per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe "D", nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo Legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

93-octies. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 93-septies, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

93-novies. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

93-decies. Sono abrogati il comma 3, dell'articolo 8, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, il comma 14, dell'articolo 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il comma 16, dell'articolo 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,."

MERCATALI, PEGORER

Mercatali

1.8000 / 11

A.S. 3584

Emendamento 1.8000

subemendamento

All'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

"93-septies: Nei limiti dell'importo annuo di 200 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno le somme stanziare dagli enti locali destinate esclusivamente all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, alla legge 27 dicembre 2006, n. 296


Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 98, sostituire le parole. 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti:

"50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015".

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia



1.8000/12

A.S. 3584

Emendamento 1.8000

subemendamento

All'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

"93-septies. In relazione alle funzioni delle Province, stabilite dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per le sole Province dalla peculiarità del loro territorio interamente montano, come individuate all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, sono assegnate ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."


Conseguentemente:

al comma 12 art. 2 sopprimere il secondo periodo


Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



Sen. Montani



1.8000 / 13

A.S. 3584

Emendamento 1.8000

subemendamento

All'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

“93-septies. In relazione alle funzioni delle Province, stabilite dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le assegnazioni a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e sul fondo perequativo di cui all'articolo 23 del medesimo decreto per le sole Province dalla peculiarità del loro territorio interamente montano, come individuate all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, sono integrate, nel limite di capienza complessiva dei fondi medesimi, con un importo corrispondente all'ammontare delle risorse definite dai d.p.c.m. adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marza 1997, n. 59.”


Sen. Vaccari



Sen. Garavaglia



Sen. Montani



1.8000 / 14

A.S. 3584

Emendamento 1.8000

subemendamento

All'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:

<<93 septies. Al fine di consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine", alla medesima regione é riconosciuto un contributo annuo di euro 130.000 per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015".

Conseguentemente:

Alla tabella A, ridurre gli stanziamenti di parte corrente iscritti alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni 2013,2014 e 2015 di un importo pari a 130.000 euro."

Sen. Pittoni



Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



1.8000 / 15

A.S. 3584

Emendamento 1.8000

subemendamento

All'articolo 1, lettera c), dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente comma:


«93-septies. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n.148, sopprimere il comma 31».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



1.8000 / 16

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 1, alla lettera c) , dopo il comma 93-sexies, aggiungere il seguente:

"93-septies:

"All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, sopprimere il comma 31."

Garavaglia

Vaccari



1.8000/17

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Al capoverso "All'articolo 1", dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) dopo il comma 94, inserire il seguente:

"94-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il secondo periodo è abrogato;*
- b) al comma 9, lettera a), le parole: "attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento" sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso la tendenziale riduzione";*
- c) al comma 9, lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinque per cento";*
- d) al comma 9, lettera c), la parola. "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio".*

Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

"98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata

legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

Agostini

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

1.8000/18


2/2

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: " anno 2014" con le seguenti: "anno 2013"

Garavaglia

Vaccari

Handwritten signatures of Garavaglia and Vaccari in black ink.

1.8000/19

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-bis, comma 1 , alla lettera a), sostituire le parole: "prioritaria considerazione" con le seguenti:

" minore divergenza"

Garavaglia



Vaccari




1.8000/20

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-bis, comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: " anno 2014" con le seguenti: "anno 2013"

Garavaglia

Vaccari

Handwritten signatures of Garavaglia and Vaccari, written in black ink. The signature of Garavaglia is positioned above the signature of Vaccari.

1.8000/21


Subemendamento 1.8000


All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

Alla lettera c), sopprimere dalle parole "*alle funzioni svolte*" fino alle parole "*nel corso delle stesse*";

Alla lettera g), sostituire la parola "2014" con la parola "2013";

Alla lettera h), sostituire la parola "2014" con la parola "2013";

Sen. Garavaglia 

Sen. Vaccari 


1.8000/22

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-bis, comma 1 , alla lettera f) sostituire le parole: " anno 2014" con le seguenti: "anno 2013"

Garavaglia

Vaccari

Handwritten signatures of Garavaglia and Vaccari, written in black ink.

1.8000 / 23

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-bis, comma 1 , alla lettera g) sostituire le parole: " anno 2014" con le seguenti: "anno 2013"

Garavaglia 
Vaccari 

1.8000/24

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-bis, comma 1 , alla lettera l) sostituire le parole: " anno 2014" con le seguenti: "anno 2013"

Garavaglia

Vaccari


1.8000/25

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-bis, comma 1 , alla lettera l) dopo le parole societarie, aggiungere le seguenti :

"in società, che nell'ultimo triennio abbiano chiuso i bilanci in perdita per due esercizi,"

Garavaglia



Vaccari



1.8000/26


S. 3584

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-bis, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Garavaglia

Vaccari



1.8000/27

S. 3584

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-bis, sopprimere il comma 3.

Garavaglia

Vaccari

Vaccari




1.8000/28

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-bis, al comma 4), alla lettera c), le parole "15,8 per cento" sono sostituite dalle parole "12 per cento".

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



1.8000/29

h

S. 3584

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-bis, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli anni del triennio 2013-2015, la disposizione di cui al comma 31, comma 7 della legge 12 novembre 2011, n.183, si applica anche alle risorse proprie degli enti locali destinati alla ricostruzione in seguito ad eventi di calamità naturali nei limiti di un importo non superiore a 200 milioni di euro annui."

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni di euro;

Garavaglia

Vaccari

1.8000 / 30

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, è infine aggiunta il seguente comma:

5. *Alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'art. 8 comma 1, sostituire le parole "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti parole "l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015".*

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari




1.8000/31

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.8000, all'articolo 2-bis, è infine aggiunta il seguente comma:

All' articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».

Sen. Garavaglia 

Sen. Vaccari 


1.8000/32

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-ter, al comma 2, sopprimere la lettera a).

Garavaglia

Vaccari

Handwritten signatures of Garavaglia and Vaccari. The signature of Garavaglia is written above the name, and the signature of Vaccari is written below the name.

1.8000/33

A.S. 3584

Subemendamento all'em. 1.8000

Al capoverso "Art. 2-ter. (Patto di stabilità interno), sopprimere il comma 5.

Ser. Milana ✓

1.8000/3h

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-ter, sopprimere il comma 6).


Sen. Garavaglia *Garavaglia*


Sen. Vaccari *Vaccari*

1.8000/35

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-ter, al comma 6), sostituire le parole "15 Luglio" con le parole "30 Settembre" e le parole "10 Settembre" con le parole "15 Ottobre".

Sen. Garavaglia 

Sen. Vaccari 

1.8000/36

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Dopo l'art. 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1

"1. Per l'anno 2013, i comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno"

Conseguentemente, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30

Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente

1-bis All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

MERCATALI, PEGORER

Mercatali

1.8000/37

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Dopo l'art. 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1

"1. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente

1-bis All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;
- alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;
- alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;
- alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;
- alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

Agostini
AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO,
PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria,
SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI,
MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

1.8000/38

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Dopo l'art. 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1

"1. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti, le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente

1-bis All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

Agostini
AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO,
PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria,
SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI,
MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

1.8000/39

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Dopo l'art. 2-ter, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.1

"1. All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere il seguente comma: "6-*quinquies*. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013, per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni, l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale."

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente

1-bis All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO



1.8000/40

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.8000

All'articolo 2-quater, comma 1, capoverso 26, sostituire le parole: << nell'anno successivo a quello di inadempienza >> con le seguenti: << nei tre anni successivi a quello di inadempienza, mediante rateizzazione triennale della sanzione: >>

Agostini

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

1.8000 / 41

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), alla fine del primo periodo, dopo le parole "*programmatico predeterminata*", aggiungere le parole "*e comunque per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo*".

Sen. Garavaglia 

Sen. Vaccari 

1.8000 / 42

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.8000

All'articolo 2-quater, comma 1, capoverso 26, lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente :<< La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza>>

Agostini

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, CASSON, STRADIOTTO, ANDRIA, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

1.8000/43

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), al terzo periodo, dopo le parole "le somme residue", aggiungere le parole "entro cinque anni dall'esercizio nel quale è stata registrata l'inadempienza".

Sen. Garavaglia 

Sen. Vaccari 

1.8000/44


Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole "del triennio precedente", aggiungere le parole "e determinato dalla maggiore spesa per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".

Sen. Garavaglia




Sen. Vaccari



1.8000/45

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole "del triennio precedente", aggiungere le parole "e determinato dalla maggiore spesa per interventi d'emergenza, effettuati anche in sostituzione di soggetti inadempienti, relativi ad opere di messa in sicurezza e bonifica in seguito ad eventi calamitosi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".

Sen. Garavaglia 


Sen. Vaccari 

1.8000/46

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera a), dopo le parole "del triennio precedente", aggiungere le parole "e determinato dalla maggiore spesa per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e le risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e allo sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".

Sen. Garavaglia 


Sen. Vaccari 

1.8000/47

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola "triennio", sono infine aggiunte le seguenti parole "La disposizione non si applica per le spese sostenute dagli enti per interventi di carattere sociale e legati a sussidi di disoccupazione".

Sen. Garavaglia 


Sen. Vaccari 

1.8000/48

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole "non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti".

Sen. Garavaglia 

Sen. Vaccari 


1.8000/49

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, al comma 1, alla lettera d), è infine aggiunto:

"La presente disposizione non si applica per le spese di personale di pubblica sicurezza".

Sen. Garavaglia 

Sen. Vaccari 

1.8000/50

Subemendamento all'emendamento 1.8000
ALL'ARTICOLO 62-QUATER,
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" sono soppresse e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza".

MERCATALI, PEGORER



1.8000/51

Subemendamento 1.8000

All'emendamento 1.800, all'articolo 2-quater, il comma 2 è soppresso.

Sen. Garavaglia *Garavaglia*

Sen. Vaccari *Vaccari*


1.8000/52

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-quinquies, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Garavaglia


Vaccari

Handwritten signatures in black ink, one above the other, corresponding to the names Garavaglia and Vaccari.

1.8000/53

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-quinquies, sopprimere il comma 1.

Garavaglia 
Vaccari 


1.8000/54

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-quinquies, sopprimere il comma 2.

Garavaglia

Vaccari

Handwritten signatures of Garavaglia and Vaccari. The signature of Garavaglia is written over the printed name, and the signature of Vaccari is written below it.

1.8000/55

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.800

ART. 2-quinquies

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"«4-bis. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTINI CASELLATI



1. 8000 / 56

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.8000

ART. 2-quinquies

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis Al primo periodo, dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "800 milioni di euro". Per l'anno 2013 alle Province non si applica la riduzione di cui al comma 7, articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 92 del presente articolo. Per l'anno 2013 le Province procedono dunque, per un importo complessivo di 300 milioni di euro alla riduzione o estinzione anticipata del debito comprendendo a tale fine anche gli eventuali indennizzi. Gli importi da imputare a ciascuna Provincia, se non utilizzati per incapienza del debito restano nella disponibilità dell'ente. A tale fine le Province comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte delle Province entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai periodi precedenti, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità Interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e della messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

Sen. ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

1.8000 / 57

AS 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.8000

ART. 2-quinquies

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"«4-bis. Per gli anni 2013 e seguenti l'automatismo di recupero previsto di cui art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012, si attiva solo dopo aver operato la compensazione con i residui passivi perenti relativi ai trasferimenti spettanti alle Province e non ancora erogati per gli anni 1997/2007.»

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTI CASALATI

1.8000/58

AS 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.8000

ART. 2-quinquies

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"«4-bis. Per gli anni 2013 e seguenti non si applica l'automatismo di recupero previsto dall'art. 4 dell'Accordo concernente la definizione delle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province per l'anno 2012 sancito in Conferenza Stato città il 1° marzo 2012.

Sen.ce Maria Elisabetta ALBERTINI CASELLATI

1.8000/59

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.8000

All'articolo 2-sexies, dopo il comma 2, inserire il seguente

"2-bis. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, i comuni che hanno avviato procedure ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ed hanno espletato le procedure di aggiudicazione, possono computare le somme accertate in termini di competenza, a condizione che la riscossione avvenga entro e non oltre il 28 febbraio 2013".

Agostini

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

1.8000/60

Sub-emendamento all'em. n. 1.8000 dei Relatori

All'articolo 2-septies, al comma 2, ultimo periodo, , dopo le parole: "della spesa" aggiungere le seguenti:

" ponderata sulla popolazione residente di ogni Regione"

Garavaglia

Vaccari

1.8000/61

Sub emendamento all'emendamento 1.8000

All'articolo 2-septies, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Le risorse regionali provenienti dai Programmi Attuativi Regionali (PAR) e dai Programmi Attuativi Interregionali (PAIR), oggetto dell'assegnazione della delibera CIPE N.8 del 20 gennaio 2012 sono trasferite *direttamente alle contabilità speciali dei Commissari Straordinari Delegati, per la gestione e l'attuazione degli interventi ove finalizzati all'attuazione di interventi già oggetto di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione interessata.*"

SEN. LATRONICO

Carino Ferraro

SEN. FERRARA

Ferraro

1.8000/62

AS 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.8000

ART. 2-septies

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato". Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011. rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435. relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA».

Sen. ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

1.8000/63

AS 3584

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.8000

ART. 2-septies

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1200 milioni di euro" sono sostituite con le parole: "600 milioni di euro"; Alla copertura si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari a 600 milioni delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio. Al secondo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole "riduzioni da imputare" inserire le parole: "comunque operate al limite della capienza del fondo per il singolo ente, ovvero al limite della spettanza per le Province della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,". Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le province per gli anni 2013 e 2014 diminuiscono il saldo finanziario in termini di competenza mista di un importo pari alla riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, come derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Per l'anno 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica, della sicurezza stradale e per la messa in sicurezza del territorio, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

Sen. ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

1.8000/64

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.8000

ART. 2-septies

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. La cessione degli spazi finanziari, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri:

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente;*
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno*

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica».

Sen. ce Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

1.8000 / 65

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 1.8000

Dopo l'articolo 2.septies, aggiungere il seguente:

Art. 2-octies

1. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2012-2014 gli investimenti in conto capitale precedentemente deliberati, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti che a tal fine non possono essere revocati fino al termine dello stato di dissesto e comunque entro il 2014."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.500;

2014: - 2.500;

2015: - 2.500.

MERCATALI

Mercatali

1.8000/66

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 91, è sostituito dal seguente:

“91. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;

b) al terzo periodo dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni standard stessi, ».”;

b) al comma 92, in fine, aggiungere il seguente periodo: “e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI, »;

c) dopo il comma 93, sono inseriti i seguenti:

“93-bis. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 600 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.

(in migliaia di euro)

Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti ai comuni
ABRUZZO	3.313	9.938
BASILICATA	3.030	9.089
CALABRIA	6.077	18.230
CAMPANIA	11.029	33.087
EMILIA ROMAGNA	7.864	23.593
LAZIO	14.874	44.622
LIGURIA	3.045	9.135
LOMBARDIA	15.629	46.886
MARCHE	3.226	9.678
MOLISE	1.552	4.657

PIEMONTE	8.792	26.375
PUGLIA	8.185	24.556
SARDEGNA	15.435	46.304
SICILIA	32.157	96.473
TOSCANA	7.685	23.054
UMBRIA	2.667	8.002
VENETO	5.440	16.321
TOTALE	150.000	450.000

93-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 93-bis, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 150 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 450 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

93-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 93-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

93-quinquies. Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

93-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 93-bis e 93-quater, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

Conseguentemente:

Per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”.

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

“Art. 2-bis

(Redistribuzione della manovra fra enti territoriali)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: “ 2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province

ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
- d) autonomia finanziaria;
- e) equilibrio di parte corrente;
- f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma.” .

2. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i primi 4 periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: “Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”.

3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 è abrogato.

4. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: “6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

- a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni dal 2013 al 2016 , a 15,8 per cento.”.

Art 2-ter

(Patto di stabilità interno)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

- a) dopo le parole “registrata negli anni 2006-2008,” sono inserite le parole “per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,”;
- b) alla lettera a) sostituire le parole “19,7 per cento” con “18,8 per cento”;
- c) alle lettere b) e c) sostituire le parole “15, 4 per cento” con le parole “14,8 per cento”.

2. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

- a) al primo periodo le parole “A decorrere dall'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2014”;
- b) le parole “30 novembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2013”;
- c) all'ultimo periodo le parole “per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142”.

3. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo.”.

4. Il comma 143 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è soppresso.

5. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso.

6. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 e al comma 2 sostituire le parole “20 settembre” con le seguenti “15 luglio”;
- b) al comma 5 sostituire le parole “5 ottobre” con le seguenti “10 settembre”.

7. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n.220 sostituire le parole “in caso di mancato rispetto del patto” con le seguenti “nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno”.

Art. 2-quater

(Sanzioni patto di stabilità interno)

1. Il comma 26 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:

“26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.”.

2. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 27 è soppresso.

Art 2-quinquies

(Limite alle spese correnti degli enti locali)

1. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è abrogato.

2. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.

3. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

4. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: “ con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”.

Art. 2-sexies

(Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali)

1. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti da: "Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero."

2. All'articolo 31, dopo il comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserire il seguente: "20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno."

Art. 2-septies

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza euro compatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

3. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza euro compatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 2.

4. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 2 è determinato dalla somma:

a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere f) e n) sono abrogate;

b) alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole "entro il limite di 1600 milioni";

c) dopo la lettera n-ter) è aggiunto il seguente periodo: "n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi del comma 27 dell'articolo 2."

Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3.

6. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 5.

7. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente

comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

9. In caso di mancato accordo di cui ai commi 7 e 8 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 7. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 8.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 7 e 8, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

11. L'attuazione dei commi 7, 8 e 10 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 7, 8 e 10, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 13. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la Regione o la Provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale; entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo:

a) non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

17. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 15. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

18. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

20 Nell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole "2009, 2010 e 2011" sono sostituite

dalle parole “dal 2009 al 2015”. Alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo “Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria”.

21. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “30 settembre 2012” sono sostituite dalle parole “31 gennaio di ciascun anno” e le parole “15 ottobre 2012” sono sostituite dalle parole “15 febbraio di ciascun anno”.

22. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “30 settembre 2012” sono sostituite dalle parole “31 gennaio di ciascun anno” e le parole “15 ottobre 2012” sono sostituite dalle parole “15 febbraio di ciascun anno”.

23. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

24. Al comma 21 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “18, 19 e 20” sono sostituite dalle seguenti: “18 e 19”.

25. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.” sono aggiunte le seguenti “Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini competenza eurocompatibile o competenza finanziaria”;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo “Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.””

RELAZIONE

art. 2-bis

La norma è finalizzata a modificare le modalità di valutazione della virtuosità degli enti soggetti al patto di stabilità interno, prevedendo l'ulteriore slittamento della data di adozione di alcuni parametri di valutazione, nonché un incremento, rispetto al 2012, del premio destinato ai cosiddetti enti virtuosi. L'incremento è reso possibile mediante l'aumento di un punto delle percentuali da applicare alla spesa media corrente 2007-2009 degli enti non virtuosi. Al fine di tenere conto della realtà socio-economica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati.

art. 2-ter

Il comma 1 aggiorna al triennio 2007-2009 il periodo di riferimento adottato per la definizione del concorso di ciascun ente locale alla manovra di finanza pubblica così come individuato dall'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011.

Il comma 2 rinvia di un anno l'adozione del cosiddetto patto territoriale, stabilendo che le previsioni recate dal comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si attuano a decorrere dal 2014.

Il comma 3 recepisce all'interno del cosiddetto patto regionalizzato, le modifiche recate alle regole sul patto di stabilità interno delle regioni con riferimento all'introduzione del saldo eurocompatibile.

Il comma 4 sopprime la disposizione che prevede che in favore delle regioni che cedono ai propri enti locali spazi finanziari validi ai fini del patto, sia riconosciuto lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, nel limite del triplo delle somme cedute agli enti.

Il comma 5 dispone l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno degli enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, sono ridotte le percentuali, indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge n.183/2011, al fine di garantire l'invarianza del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica.

Il comma 6 anticipa i termini entro cui va conclusa la procedura prevista per l'attuazione del cosiddetto patto orizzontale nazionale – di cui all' art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 – per consentire ai comuni di conoscere prima il proprio obiettivo di patto di stabilità interno sia per meglio programmare l'attività di gestione e sia per formulare, in maniera più circostanziata, eventuali richieste alle regioni nell'ambito del patto regionalizzato.

Il comma 7 è finalizzato a chiarire che gli spazi finanziari funzionali a ridurre gli obiettivi sono alimentati anche dagli effetti finanziari prodotti dall'applicazione della sanzione operata a valere sui trasferimenti destinati ai comuni di Sicilia e Sardegna e che tali spazi sono relativi solo alle sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

art. 2-quater

La disposizione ripropone all'interno dell'articolo 31 della legge 183, che disciplina le regole del patto di stabilità interno, il sistema sanzionatorio disciplinato dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011.

art. 2-quinquies

La norma è finalizzata ad inibire l'utilizzo di entrate in conto capitale per finanziare spese correnti (quali, ad esempio, le entrate da oneri di urbanizzazione o da plusvalore da alienazione di beni) con lo scopo di ridurre la contrazione degli investimenti e di attribuire una migliore qualificazione alla riduzione delle spese richiesta dal patto di stabilità interno.

art. 2-sexies

La norma è finalizzata a rendere i termini per l'invio della certificazione più ampi, aumentandoli di 45 giorni, ma qualificandoli come perentori. La norma prevede che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione (30 giugno e non più 15 maggio), in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione.

Infine, la disposizione introduce l'obbligo di comunicazione, anche successivamente al 30 giugno, per quegli enti che registrano, dopo l'invio della certificazione, un peggioramento del saldo finanziario rispetto al proprio obiettivo.

art. 2-septies

Le disposizioni recate dall'articolo sono rivolte a definire le regole del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome degli esercizi 2013 e successivi coerenti con l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 1, commi 89 e 90 della presente legge di stabilità 2013.

In particolare, i predetti commi prevedono, a decorrere dal 2013, un concorso alla manovra finanziaria, aggiuntivo rispetto a quello disposto dal decreto legge n. 95 del 2012, di 1.000 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario e di 500 milioni per le autonomie speciali.

Il combinato disposto di tali norme comporta che il contributo aggiuntivo alla manovra finanziaria delle Regioni a statuto ordinario risulta pari a 2000 milioni nel 2013 e nel 2014 e a 2.050 milioni a decorrere dal 2015, mentre quello delle autonomie speciali risulta di 1.700 milioni nel 2013, di 2.000 milioni nel 2014 e di 2.075 milioni a decorrere dal 2015.

In attuazione di tali disposizioni, i commi da 2 a 6, prevedono che le spese finali, sia in termini di competenza finanziaria che di competenza mista eurocompatibile, del complesso delle regioni a statuto ordinario non possono essere superiori all'importo di 20.090 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e di 20.040 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

In particolare il comma 2 introduce il nuovo tetto di spesa eurocompatibile, definito, in collaborazione con l'Istat, al fine di garantire, attraverso la massima coerenza rispetto alle elaborazioni relative al calcolo dell'indebitamento netto delle Regioni secondo il sistema SEC '95, l'efficacia del patto in termini di indebitamento netto.

Il saldo eurocompatibile, come definito dal comma 4, è costituito dalla sommatoria:

- a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) dei pagamenti in conto capitale, escluse le spese per concessione di crediti e per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e conferimenti.

Il comma 2 attribuisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di ripartire tra le regioni a statuto ordinario gli obiettivi complessivi del comparto. Tale disposizione consente di individuare gli obiettivi del patto di ciascuna regione superando il criterio dell'incidenza della spesa storica, ad esempio applicando anche la disciplina della virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In tal caso viene meno la necessità di ridefinire gli obiettivi attraverso il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

In caso di mancato accordo delle regioni, la ripartizione degli obiettivi complessivi è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 febbraio 2013, in proporzione all'incidenza della spesa, espressa in termini di competenza eurocompatibile, di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazione, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, relativi al 2011 e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

Il comma 3 impone la coincidenza tra il tetto di competenza finanziaria e quello di competenza mista eurocompatibile, eliminando un'anomalia presente nella precedente disciplina che, consentendo significative differenze tra gli obiettivi del patto, aveva favorito la formazione di consistenti residui passivi e di consistenti ritardi nei pagamenti nei confronti dei creditori, pur in presenza dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2009.

Il comma 5 conferma il regime delle esclusioni dal patto previsto all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, salvo quelle previste dalle lettere f), e n) che sono abrogate. Inoltre, dispone che l'esclusione delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale operi nel limite pari a 1.600 milioni.

Il comma 6 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario non consentite ai sensi del comma 5.

I commi da 7 a 12 disciplinano il patto di stabilità interno delle autonomie speciali attraverso modalità differenziate, sulla base di appositi accordi tra il Presidente di ciascun ente ed il Ministro dell'economia e delle finanze, rispettose degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

In particolare, il comma 7 chiede alle regioni Siciliana, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta di ridurre il tetto di competenza mista, risultante dal consuntivo 2011, dell'importo delle manovre di rispettiva competenza, previsto dall'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Per quanto riguarda, invece, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, il comma 8 prevede che contribuiscano alla manovra migliorando il proprio saldo programmatico 2011, espresso in termini di competenza mista, dell'importo delle manovre di rispettive competenza, indicate al periodo precedente.

Il comma 9 prevede le modalità di determinazione degli obiettivi in caso di mancato accordo entro il 31 luglio di ciascun anno.

I commi 13 e 14 disciplinano il monitoraggio trimestrale del patto e la certificazioni dei relativi risultati, da attuarsi secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi da 15 a 17 definiscono il sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, confermando quello previsto nel 2012, disciplinato del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Il comma 18 conferma la nullità degli atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno.

Il comma 19 consente l'aggiornamento, in via amministrativa, dei termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno.

Il comma 20 estende fino al 2015 l'obbligo delle regioni di trasmettere alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale le informazioni contabili riguardanti i propri consuntivi, classificati secondo modalità omogenee, e, per quanto riguarda le entrate, prevede, dal 2012, la trasmissione di informazioni distinte per la sanità, secondo le modalità previste dal titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

I commi 21 e 22 estendono al 31 gennaio di ogni anno, il termine previsto per sancire l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla ripartizione del contributo alla manovra previsto dall'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legge n. 95 del 2011.

I successivi commi sono diretti ad adeguare la disciplina del patto di stabilità interno delle regioni alle disposizioni della presente legge, in particolare, a quelle riguardanti l'introduzione del tetto di spesa di competenza euro compatibile, attraverso:

- a) la sostituzione dei riferimenti al tetto di cassa con quelli relativi al tetto eurocompatibile,
- b) la soppressione delle norme che consentono la compensazione tra l'obiettivo di competenza e quello di cassa e la rideterminazione degli obiettivi sulla base di un differente coefficiente di ponderazione applicato alle spese correnti e alle spese in c/capitale.

RELATORI,
[Handwritten signature]

A.S. 3584
Subemendamento

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 1, inserire il seguente :

"1-bis. I termini di scadenza indicati nelle voci 6, 8, 9, 20, 25 e 31 della tabella 1 allegata sono uniformemente fissati al 28 febbraio 2013."

PARDI, MASCITELLI

Pardi

2.0.4000/1

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO N. 2.0.4000

Al comma 1,

alla tabella 1 allegata, dopo il punto "11" aggiungere il seguente

"

11-bis	30 novembre 2012	All'articolo 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
--------	------------------	---

2.0.4000/2

Sen. Valter Zanetta



Motivazione

La norma attualmente stabilisce l'obbligo di presentare, entro il 30 novembre 2012, gli atti di aggiornamento al catasto edilizio urbano, per i fabbricati rurali iscritti al solo catasto terreni. In questi mesi, come noto, si è verificato un forte afflusso presso gli Uffici dell'ex Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Inerite, per la regolarizzazione dei fabbricati rurali, con conseguente recupero di gettito fiscale; la proroga del termine, al 30 giugno 2012, dovrebbe consentire, a chi ancora non vi ha adempiuto, di procedere alla regolarizzazione catastale, con la presentazione degli atti di aggiornamento previsti, considerato l'elevato numero di fabbricati ancora registrare.

La suddetta proroga non modifica l'effetto fiscale delle predette dichiarazioni, che decorre dal 1° gennaio 2012, in quanto il contribuente, sulla base dell'art. 13, comma 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201 è tenuto comunque a corrispondere l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte al catasto.

A.S. 3584
Subemendamento

All'emendamento 2.0.4000 dopo il comma 1, inserire il seguente :

"1-bis. I termini di scadenza indicata nella voce 27 della tabella 1 allegata è fissato al 28 febbraio 2013."

MASCITELLI

Mascitelli

2.0.4000/3

2.0.4009/4
A.S. 3584

Proposta - Proroga Payback 2013

Al comma 1,

Alla tabella 1, di cui al comma 1, dell'emendamento dei Relatori n. 2.0.4000, aggiungere infine la seguente fonte normativa:

33	31 dicembre 2012	Articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni e articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni
----	------------------	--

Renzo De Geronimo

Motivazioni

La norma proposta prevede la proroga di due disposizioni vigenti in merito al cosiddetto "pay back", la prima per i prodotti medicinali immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, la seconda per quelli immessi successivamente.

L'opzione pay back introdotta con la legge n. 296/2006 dà la possibilità alle Aziende farmaceutiche di sostituire la riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico di un farmaco prevista dall'art. 1 comma 796 lettera g) con un assegno di importo corrispondente pagato direttamente alle singole Regioni, in tre rate in corso d'anno.

Questo meccanismo è stato da ultimo prorogato dall'art. 10 della legge n.14/2012, per consentire a tutti i prodotti, indipendentemente dal momento in cui siano stati immessi in commercio, la medesima possibilità di utilizzo, assicurando in tal modo parità di trattamento.

L'opzione del pay back consentirebbe, peraltro, di non alimentare – in funzione della derivante riduzione del prezzo al pubblico – fenomeni di esportazione parallela. Fenomeni che possono determinare conseguenze negative per l'assistenza pubblica sanitaria a causa della carenza di importanti farmaci e per le imprese farmaceutiche che operano in Italia.

La proroga così formulata, inoltre, consente alle Regioni di ottenere una liquidità finanziaria immediata e in anticipo rispetto al verificarsi dei consumi.

La disposizione proposta non comporta costi aggiuntivi né diminuzioni di risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale.

A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Per le prese di servizio degli idonei di I fascia, nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, per l'anno 2013 non si applica il vincolo previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49."

FIORONI



2.0.4000/5

EMENDAMENTI AS.3584

All'emendamento 2.0.4000, al comma 4, alinea, sostituire le parole: "30 giugno 2013", con le seguenti: "28 febbraio 2013", nonché, sopprimere la lettera b).

LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI

Li Gotti

2.0.4000/6

All'emendamento ~~2.0. 4000~~ sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono soppressi i commi 4, lettere b) e c), 6 e 7;

b) al comma 20 sono soppresses le seguenti parole: "Al relativo onere si provvede per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7- quinquies del decreto - legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.";

c) al comma 23 le parole "E' prorogato il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti "E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto";

d) al comma 29 le parole "n. 90" sono sostituite dalle seguenti "n. 190";

e) Alla fine dell'articolo 2-bis sono aggiunte le seguenti:

Conseguentemente,

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013: - 2.000

2014: -

2015: -


f) alla tabella 1 di cui al comma 1 il rigo 30 è soppresso.

2.0. 4000 / 7

SEN. GILBERTO PACHETTO FRATIN



SEN. A. BINZIA BOUFFRISCO



A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, PEGORER

Per la lic.

2.0.4000/8

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

MARINO IGNAZIO, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI,
CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MERCATALI, PEGORER, PORETTI

Marino

2.0.4000/9

A.S. 3584

Emendamento 2.0.4000

subemendamento

Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 2-bis aggiungere:

«e). Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.».

Sen. Vallardi

Vallardi

Sen. Montani

Montani

Sen. Garavaglia

Garavaglia

Sen. Vaccari

Vaccari

2.0.4000/10

nota: proroga riordino ato rifiuti

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Le quote revocate ai sensi dell'articolo 8-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono attribuite alla riserva nazionale per essere riassegnate da parte del Commissario straordinario di cui al comma 6 del medesimo articolo, con decorrenza dal periodo in corso alla data del relativo provvedimento di assegnazione. I quantitativi revocati sono assegnati alle aziende in attività che hanno effettuato consegne di latte nella campagna di assegnazione, in misura proporzionale alla quota individuale di riferimento della medesima campagna, con l'esclusione dei produttori che hanno venduto a titolo oneroso, tutto o in parte, la propria quota a decorrere dal periodo 2003/2004. Dalle assegnazioni di cui al periodo precedente sono esclusi altresì i produttori non in regola con il pagamento del prelievo. I quantitativi assegnati non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota sino al 31 marzo 2015."

Pignedoli

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

2.0.4000/11

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 aprile 2013."

Conseguentemente, alla Tabella A:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 30.000;

2014: - 0;

2015: - 0


b) alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 0;

2015: - 0

2.0.4000/12


BERTUZZI

A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Le concessioni di beni del demanio marittimo ovvero di zone del mare territoriale aventi ad oggetto l'esercizio di attività di acquacoltura, molluschicoltura o mitilicoltura, ovvero attività di pesca o attività connesse alla pesca, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, sono prorogate fino a tale data."

BERTUZZI, ANDRIA, PIGNEDOLI

Bertuzzi:

2.0.4000/13

AS 3584

SUB EMENDAMENTO
EMENDAMENTO RELATORI 2.0.4000

All'articolo 2 -bis sono inserite le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 8 lettera f) secondo periodo, dopo le parole "della TIA 1 o della TIA 2." sono inserite le seguenti: "*Salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere con i predetti gestori,*";
- b) Al comma 8 lettera f) quarto periodo, dopo le parole "modelli di pagamento." sono inserite le seguenti: "*salvo diverse condizioni contenute nei contratti già in essere,*".

SEN BONFRISCO

Bonfrisco

SEN. PICHETTO FRATIN

Pichetto

2.0.4000/14

A.S. 3584
Subemendamento

All'emendamento 2.0.4000, sopprimere il comma 9.

MASCITELLI, PARDI

Masacelli

2.0.4000/15

A.S. 3584

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.0.4000

All'articolo 2-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Per i tribunali e le sedi distaccate di cui alla Tabella 2 allegata, il termine di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, è prorogato al 13 marzo 2014, e i termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 5, commi 4 e 8 sono prorogati al 31 luglio 2013."

Sen. Lucio Malan 

Sen. Valter Zanetta 

2.0.4000/16

Tabella 2

TRIBUNALI		
Rossano	Lucera	Cassino
Vigevano	Bassano del Grappa	Pinerolo
Chiavari	Crema	Sanremo
Urbino	Sala Consilina	Lagonegro
Alba	Mondovì	Saluzzo
SEDI DISTACCATE		
Casale Monferrato	Chivasso	Palmanova
Albano Laziale	Albenga	Altamura
Aversa	Avola	Casarano
Caserta	Casoria	Cesena
Desio	Eboli	Francavilla Fontana
Gallarate	Legnago	Legnano
Marano di Napoli	Marcianise	Martinafranca
Giarre	Molfetta	Moncalieri
Olbia	Ostia	Pontedera
Pozzuoli	Rho	Monopoli
San Donà di Piave	Schio	Treviglio
Viareggio	Cecina	Paternò
Carbonia	Ischia	Portoferraio
Lipari	Imola	Chioggia

A.S. 3584

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.0.4000

All'articolo 2-bis, dopo il comma 10, inserire il seguente:

“10-bis. Per i tribunali e le sedi distaccate sulla cui soppressione è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, il termine di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, è prorogato al 13 marzo 2014, e i termini di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 5, commi 4 e 8 sono prorogati al 31 luglio 2013.”.

Sen. Lucio Malan

Lucio Malan

Sen. Valter Zanetta

Valter Zanetta

2.0.4000/17

A.S. 3584
Subemendamento

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, sostituire la parola «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

Conseguentemente, nell'articolo 5, del medesimo decreto, legislativo, la parola «2012», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2013».

Li Gotti



A.S. 3584

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.0.4000

Articolo 2-bis, dopo il comma 10, inserire i seguenti:

“10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nell’articolo 11 la parola “dodici” è sostituita con la parola “diciotto”.

10-ter. Nell’articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 la parola “2012”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “2013”.”

Sen. Lucio Malan

Sen. Valter Zanetta

Lucio Malan

Valter Zanetta

2.0.4000/19

A.S. 3584
Subemendamento

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 11, comma 2, sostituire la parola «dodici» con la seguente: «diciotto».

Conseguentemente, nell'articolo 5, del medesimo decreto legislativo, la parola «2012», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2013».

Li Gotti

Li Gotti

2.0.4000/20


Subemendamento

Emendamento dei Relatori 2.0.4000

Al capoverso "Art. 2-bis", dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. E' prorogato di ventiquattro mesi, il termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 15-nonies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero su istanza dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio di Direzione, di cinque anni, fermo restando il numero complessivo dei dirigenti di ciascuna Azienda.

FASANO



2.0.4000/21

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. Le modalità applicative e le maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino al 31 dicembre 2013, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la loro variazione."

AGOSTINI, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI,
MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro
Maria, SANNA, VITALI

Agostini

2.0.4000/22

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 12, inserire il seguente: "12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta."

MERCATALI



2.0.4000/23

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Al comma 15, sostituire le parole da: "previo accordo" fino alla fine del comma con le seguenti:
"con accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali e finanziari di cui al presente comma."


NEROZZI, GHEDINI

2.0.4000/24

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Al comma 16, sopprimere le parole da: "nonché nel limite" fino a: "spesa di personale,".

M. A.
NEROZZI

2.0.4000/25

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

"16-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 31 luglio 2013."

NEROZZI, GHEDINI, ROILO, TREU, BLAZINA, PASSONI

Nerozzi

2.0.4000/26

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. Il termine di cui all'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato al 31 dicembre 2015."

2.0.4000/27


NEROZZI


A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Al comma 17, sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) le parole “nell’anno 2009 e nell’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011”;

FIORONI



2.0.4000/28

SUB EMENDAMENTO

Emendamento 2.0.4000

Al comma 17 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le parole “nell’anno 2009 e nell’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011”».

2.0.4000/29

Sen. Luigi Ambrosio Lettieri

SUB EMENDAMENTO

emendamento 2.0.4000

Al comma 17,dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

" a-bis): per le università il recupero delle cessazioni può essere effettuato anche in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs. 10 Novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 Gennaio 2009, n. 1."

2.0.4000/30

Sen. Luigi d'Ambrosio Lettieri


A.S. 3584

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.0.4000

Al comma 17, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le università il recupero delle cessazioni può essere effettuato anche in deroga a quanto stabilito dal D.Lgs. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.""

FIORONI



2.0.4000/31

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

2.0.4000/32

"17-bis. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2015. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, utilizzano, per il triennio 2013-2015, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le Agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal proposito, il Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Le amministrazioni pubbliche di cui al terzo periodo del presente comma attingono alle predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del secondo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e

organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie. Fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. Per l'anno 2016, lo scorrimento degli idonei presenti nelle graduatorie ancora vigenti avviene in misura non inferiore al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per assunzioni ed è contestualmente autorizzata l'indizione di nuovi bandi di concorso, nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni, ferma restando la possibilità di attingere, previa stipula di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate, alle graduatorie dei concorsi di altre amministrazioni pubbliche ai sensi del terzo periodo. Entro il 31 dicembre 2014, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni del presente comma dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti."


NEROSI

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

"17-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato, in aggiunta agli ordinari compiti propri della loro qualifica, un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici."

MERCATALI, PEGORER

Mercatali

2.0.4000/33

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

"17-bis. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2013".

MERCATALI, PEGORER

Mercatali

2.0.4000/34

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

"17-bis. E' fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei decreti adottati in forza dello stesso."

MERCATALI, GHEDINI

Mercatali

2.0.4000/35

A.S. 3584
Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

"17-bis. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento."

GHEDINI, MERCATALI



2.0.4000/36

Sub emendamento all'emendamento 2.0.4000

dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

"18-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole "1° luglio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2013";

2) al secondo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013";

3) al terzo periodo, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".

2.0.4000/37

SEN. LATRONICO

Coxico h/era

Sub emendamento all'emendamento 2.0.4000

dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, le parole "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2013" e le parole " ,di concerto con il Ministro della salute," sono soppresse.

2.0.4000/38

SEN. LATRONICO

così come 

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DEL GOVERNO 2.0.4000

ARTICOLO 2-BIS.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

<<18-bis. Dopo il comma 3, dell'art. 24 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al fine di favorire le procedure di mobilità all'interno della pubblica amministrazione e la ricollocazione dei dipendenti pubblici risultanti in soprannumero a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'art. 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il requisito dato dalla somma di età pensionabile e di età contributiva, previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità, si considera conseguito purché sia stata raggiunta tale somma entro il 31 dicembre 2011, anche qualora il requisito anagrafico sia acquisito entro l'anno 2012. All'onore derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente".>>.

Sen. Stefano DE VILLO



2.0.4000/39

RELAZIONE

L'emendamento è destinato a favorire le procedure di mobilità all'interno della pubblica amministrazione e ad agevolare la ricollocazione delle eccedenze di personale conseguenti alle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, disposte a seguito del D.L. 95/2012 (c.d. *spending review*), favorendo il pensionamento di una, seppur limitata, categoria di lavoratori pubblici, attraverso il riconoscimento, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico vigenti prima del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), a coloro che per somma di età e di anzianità contributiva hanno raggiunto "quota 96" entro il 31 dicembre 2011, pur non disponendo alla predetta data del requisito minimo di 60 anni di età (compensando, di fatto, con una maggiore contribuzione il requisito anagrafico), a condizione, tuttavia, che il 60° anno di età sia raggiunto entro l'anno 2012.

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 2.0.4000

Dopo il comma 19 è inserito il seguente:

"19-bis. Il termine previsto dal comma 5, dell'articolo 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96 è prorogato di un anno, con esclusivo riferimento alle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93".

2.0.4000/40

Sen. Gilberto Pieretto Fratin



A.S. 3584
Subemendamento

All'emendamento 2.0.4000, sopprimere il comma 20.

BELISARIO, MASCITELLI

Belisario

2.0.4000/41

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO N. 2.0.4000

Al capoverso "Art. 2-bis", dopo il 21 aggiungere il seguente:

"21-bis Al comma 2, dell'articolo 6-ter, del Decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 131, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

"nonché nei confronti della gestione commissariale di cui all'art. 17 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009 (disposizioni urgenti di protezione civile), che è prorogata fino al 31 dicembre 2013"."

2.0.4000/42

Sen. Valter Zanetta

Motivazione

Lo stato di emergenza delle isole Eolie fu dichiarata nel 2002 e prevedeva realizzazione di un dissalatore nell'Isola di Lipari, di un depuratore nell'Isola di Lipari ed uno nell'Isola di Vulcano.

In proposito, si segnala che ogni anno tra lo Stato (bilancio del Ministero della Difesa) e la Regione Sicilia vengono stanziati circa 10 milioni di Euro per la fornitura ed il trasporto dell'acqua potabile nelle Isole Eolie e che non esistono nell'Isola di Lipari e di Vulcano impianti di depurazione delle acque reflue, nonostante che nei periodi estivi vi siano flussi di 120.000 turisti che si aggiungono ai 20.000 residenti.

Dal 2009 ad oggi si è riusciti quasi a completare la realizzazione dell'impianto di dissalazione di Lipari, incluso l'impianto fotovoltaico di 1 MW, e ad aggiudicare la gara per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Lipari e di depurazione e dissalazione di Vulcano.

La cessazione della gestione Commissariale comporterebbe un allungamento dell'iter burocratico per la realizzazione delle opere in parola, con le inevitabili conseguenze negative per la salute dei cittadini e per la tutela di territori, talmente importanti dal punto di vista ambientale, che sono stati oggetto di riconoscimento da parte dell'UNESCO, quale patrimonio mondiale dell'umanità.

Si segnala, infine, che la mancanza di depuratori nell'Isola di Lipari e di Vulcano è oggetto di una procedura di infrazione in sede comunitaria e che la proroga della gestione Commissariale non determina nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

TESTO DELL'ART. 6 — ter, 2° comma del d.l. 20 giugno 2012, n. 79 con modifica:

"2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché nei confronti della gestione commissariale di cui all'art. 17 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009 (disposizioni urgenti di protezione civile), che è prorogata fino al collaudo delle opere ivi previste. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Al comma 23, dopo le parole: "E' prorogato" inserire le seguenti: "al 31 dicembre 2013".

Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 6.000;

2014: - 0;

2015: - 0

2.0.4000/43

MERCATALI

Mercato

SUBEMENDAMENTO

Emendamento 2.0.4000

Al capoverso "Art. 2-bis", comma 23, dopo le parole "E' prorogato" aggiungere le seguenti: "al 31 dicembre 2013".

BONFRISCO

Bonfrisco

2.0.4000/44

A.S. 3584

Emendamento al subemendamento 2.0.4000

All'emendamento 2.0.4000, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Fino al 31 dicembre 2013 le spese di parte capitale sostenute dal Comune di Lampedusa e Linosa interessato dal fenomeno dell'immigrazione proveniente dall'Africa, di cui alle OPCM n. 3924 del 18 febbraio 2011 e 6 settembre 2011, n. 3962, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture, alla sistemazione e riqualificazione urbana e alla promozione territoriale non rilevano ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2013. L'esclusione opera nei limiti di 2 milioni e 500 mila euro per l'anno 2013».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 2.500;

Ferrante
FERRANTE, DELLA SETA

2.0.4000/45

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

"28-bis. Al comma 13-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2013".

BERTUZZI, BASTICO, GHEDINI, BARBOLINI

Bertuzzi

2.0.4000/46

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Sostituire il comma 29 con il seguente:

"29. Limitatamente all'anno 2013, il termine di cui all'articolo 1, comma 32, secondo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è prorogato al 31 marzo e il termine di cui al quarto periodo del medesimo comma 32 è prorogato al 30 giugno."

helle Mencia
DELLA MONICA


2.0.4000/47

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Al comma 29, sostituire la parola: "n. 90" con la seguente: "n. 190" e le parole: " 31 marzo 2013" con le seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "30 giugno 2013" con le seguenti: " 30 settembre 2013".

Sen. Milana



2.0.4000/48

A.S. 3584
Subemendamento

All'emendamento 2.0.4000 , comma 29, sopprimere le parole da "ed il termine" fino alla fine del comma medesimo.

DE TONI, MASCITELLI, LI GOTTI

De Toni

2.0.4000/49

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO N. 2.0.4000

Al capoverso "Art. 2-bis", dopo il 30 aggiungere il seguente:

"30-bis. Le disposizioni dei commi da 16 a 23 dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili dei terreni e dei fabbricati aziendali si intendono applicabili anche per gli anni successivi al 2007 .".

Sen. Valter Zanetta



2.0.4000/50


SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO 2.0.4000

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento.

PICHELTO FRATIN



Relazione illustrativa

La proposta emendativa si rende necessaria, in continuità con le annualità precedenti, per assicurare la proroga delle misure di sostegno al reddito finanziate dal Fondo sociale per occupazione e formazione. Inoltre viene assicurato ad Italia Lavoro S.p.a. il finanziamento per l'anno 2013 affinché la predetta Società possa far fronte agli oneri di funzionamento e ai costi generali, in misura ridotta del 10 per cento rispetto all'annualità precedente.

Relazione tecnica

Agli oneri connessi alla disposizione in esame si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione già disponibili a legislazione vigente, come incrementate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il finanziamento di cui al comma 16 viene prorogato nella misura del 90 per cento rispetto all'importo dell'annualità precedente.

2.0.4000/51


AS 3584

SUB EMENDAMENTO
EMENDAMENTO ~~GOVERNO~~ 2.0.4000

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

<<30^{bis} Sono prorogati i termini di scadenza dei componenti previsti dall' art 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, per consentirne l'equiparazione ai sensi dell'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31>>.

SEN. BONFRISCO



SEN. ADRAGNA



2.0.4000/52

AS 3584

SUB EMENDAMENTO
EMENDAMENTO ~~GOVERNO~~ 2.0.4000

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

<<~~30~~ Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013. >>

SEN. BONFRISCO



2.0.4000/53


AS 3584

SUB EMENDAMENTO
EMENDAMENTO ~~30~~ 2.0.4000

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

<< 30-bis. All'articolo 10, ai commi 4 e 5 del Decreto-legge 29/12/2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2013">>

SEN. BONFRISCO



2.0.4000/54

SUBEMENDAMENTO**EMENDAMENTO N. 2.0.4000**

Al capoverso "Art. 2-bis", dopo il 30 aggiungere il seguente:

«30-bis. All'art. 7 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 149, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5 bis. In via straordinaria e fino al 31/12/2015, per gli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel DPCM n. 34678 del 22/10/2008 e per gli enti locali istituiti mediante scorporo ai sensi della l.146/20 , le sanzioni di cui al comma 2, lettera a), non si applicano e le sanzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono così ridefinite:

- 1) lettera b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo;
- 2) lettera c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti ,ad eccezione dell'indebitamento legato esclusivamente alle opere essenziali e connesse al grande evento EXPO Milano 2015, ricomprendendovi altresì eventuali garanzie accessorie all'indebitamento principale, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per fanno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, salvo quanto sopra previsto per gli investimenti indispensabili per la realizzazione del grande evento Expo MILANO 2015."»

Sen. Valter Zanetta


2.0.4000/55

Motivazione

La manifestazione internazionale "Milano Expo 2015" costituisce evento rilevante per il sistema Paese Italia, come anche sancito dalla partecipazione di soggetti istituzionali alla compagine societaria che ha il compito di allestire, organizzare e gestire l'evento (MEF, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, CCIAA Milano).

Gli importanti investimenti infrastrutturali che sono già stati attivati dagli Enti locali coinvolti, e quelli programmati negli esercizi finanziari dal 2011 ai 2015 per la realizzazione dell'evento, hanno comportato e necessariamente comporteranno l'utilizzo dell'indebitamento quale fonte principale di finanziamento, comprendendo nel concetto di indebitamento le eventuali fidejussioni rilasciate dagli enti locali a favore di soggetti terzi che contraggono mutui finalizzati al finanziamento delle suddette opere.

Le ulteriori attività connesse alla piena riuscita dell'evento straordinario, quali il miglioramento dei servizi in vista del notevole afflusso di visitatori auspicato per l'evento Expo 2015, contribuiranno a determinare l'immagine di Milano e dell'Italia nel mondo e determineranno un esborso finanziario straordinario da parte degli Enti locali attuati, non riconducibile alla loro gestione ordinaria che, come noto, costituisce base per la determinazione dell'obiettivo programmatico da perseguire per il rispetto del Patto di stabilità interno.

E' pertanto opportuno permettere agli enti locali coinvolti che attualmente e negli esercizi futuri, potrebbero trovarsi nella ipotesi di non rispettare gli obiettivi di saldo del Patto di Stabilità e crescita, di procedere comunque nell'organizzazione della manifestazione internazionale Milano Expo 2015, che altrimenti, verrebbe irrimediabilmente compromessa nella sua riuscita.

SUBEMENDAMENTO

EMENDAMENTO N. 2.0.4000

Al capoverso "Art. 2-bis", dopo il 30 aggiungere il seguente:

"30-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della *legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013. "

Sen. Valter Zanetta 

Motivazione

Con il presente emendamento si intende prorogare il termine previsto dal comma 186.bis che sopprime le Autorità d'ambito territoriale di cui agli *articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni.

2.0.4000/56


A.S. 3584

Sub emendamento all'em. 2.0.4000

All'em. 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. "È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso."

Sen. Milana



2.0.4000/57

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 2.0.4000

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. È fissata al 31 dicembre 2013 la scadenza dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dei decreti adottati in forza dello stesso."

PICHELTO FRATELLI



2.0.4000/58

MOTIVAZIONI

La procedura semplificata di cui all'art. 1-bis, comma 1 del d.l. n. 78/2009 ha consentito di attivare efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori non coperti dalla Cig, colpiti dalla crisi finanziaria ad oggi ancora in atto.

Attraverso tale procedura, le Parti sociali del settore bancario hanno apportato rilevanti modifiche al Fondo di solidarietà con l'Accordo 16 dicembre 2009; modifiche recepite dapprima in via temporanea con il DM 26 aprile 2010 e rese applicabili in via definitiva con il D.M. 2 ottobre 2012, n. 180.

Con il successivo Accordo 8 luglio 2011 le Parti hanno concordato ulteriori modifiche al Fondo di solidarietà di settore, volte a rendere l'operatività del Fondo più flessibile e più coerente con l'attuale tendenza del mercato del lavoro.

Tale Accordo è stato recepito con il decreto non regolamentare 3 agosto 2012, la cui efficacia verrà a scadere il prossimo 31 dicembre 2012.

Si ritiene pertanto necessario garantire - anche nelle more dell'adeguamento della disciplina dei Fondi di solidarietà esistenti alla nuova normativa contemplata dalla Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) - la "sopravvivenza" del D.M. 3 agosto 2012 per l'anno 2013, attraverso la proroga dello stesso art. 1-bis, comma 1 del d.l. n. 78/2009, sulla base del quale è stato adottato il D.M. richiamato.


SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 2.0.4000

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato per gli anni 2013 e 2014 nei limiti di 500.000 euro annui.

Conseguentemente, ridurre di pari importo la rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'allegata Tabella A. "

PICHELTO FRATIN



2.0.4000/59

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 2.0.4000

AL CAPOVERSO "ART. 2-bis", DOPO IL COMMA 30, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

"30- bis. Nelle more dell'adozione delle leggi regionali di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, gli Enti d'Ambito costituiti ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 continuano a svolgere le funzioni in loro titolarità fino al 31/12/2013. A tal fine, a decorrere dal 01/01/2013, tutti gli organi dei predetti Enti, sia di natura collegiale che monocratica, sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono attribuite ad un commissario straordinario individuato, per ciascun Ente d'Ambito, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica alla data del 31/12/2012."

SARRO



2.0.4000/60

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento ~~2.0.400.0.~~, aggiuntivo dell'art. 2-bis, dopo il comma ~~30~~, aggiungere il seguente:

~~30~~-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, nel primo periodo, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta" e le parole "di trasferimento entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per il trasferimento da attuarsi entro il 28 febbraio 2013."

Bonfrisco (BONFRISCO)

2.0.4000/61

1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art.16, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ha, tra l'altro, previsto, al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto siano sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012.

Si propone una dilazione dei termini sopra indicati in ragione del fatto che per il raggiungimento di un accordo ai fini del trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, sono necessari tempi più lunghi di quelli previsti dal legislatore.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalla disposizione in esame si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento ~~2.0.4000~~..... sono apportate le seguenti modifiche

“Dopo il comma ~~30~~ è aggiunto il seguente:

“~~30~~-bis All'articolo 26, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”.

Bonfrisco (BONFRISCO)

2.0.4000/62

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è finalizzato a prorogare il termine per l'emanazione del d.P.R. ex art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 mirante a definire l'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (c.d. riordino del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera). Il termine inizialmente fissato dall'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, era alla data del 31 dicembre 2009, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. La proroga del termine consentirebbe infatti di concludere il procedimento di riordino del Corpo delle capitanerie di porto, tenuto conto del fatto che l'attuale stato di avanzamento dell'iter approvativo, pur in fase avanzata, non è pervenuto a conclusione nel termine prospettato. Risulta pertanto opportuno prorogare al 31 dicembre 2013 il termine entro cui emanare il regolamento di riordino del Corpo, in virtù della complessità della materia, stante gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento della normativa che sono alla base del provvedimento. Si rileva inoltre che la misura di riassetto organizzativo che fa capo al Corpo delle capitanerie di porto, in relazione all'organizzazione territoriale degli uffici periferici di rango compartimentale, ha necessità di tener conto delle concomitanti variazioni che sono frattanto intercorse nella compagine dell'Amministrazione statale del suo complesso con particolare riferimento, tra l'altro, al recente accorpamento delle circoscrizioni provinciali di cui al decreto- legge 5 novembre 2012, n. 188. E' noto infatti come da tale provvedimento derivino conseguenze anche per l'assetto organizzativo periferico proprio delle Prefetture, delle Questure e degli Uffici provinciali della motorizzazione civile.

RELAZIONE TECNICA

Stante la natura essenzialmente ricognitoria del provvedimento regolamentare, oggetto di delega, il prospettato emendamento volto al differimento del termine di adozione non determina alcun specifico onere per la contabilità pubblica, posto che l'esercizio della facoltà di delega non incide sull'assetto funzionale che all'attualità fa capo al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ma si limita, in uno alla fissata finalità compilativa del provvedimento delegato, a consentire un adeguamento, del quale persiste la necessità, dell'assetto organizzativo alle emergenti istanze di efficacia e razionalizzazione.

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento ~~2.0.4000~~, aggiuntivo dell'art. 2-bis, dopo il comma ~~30~~ aggiungere il seguente:

~~30~~bis. I termini, di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 dicembre 2013."

Bonfisco (BONFISCO)

2.0.4000/63

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione si rende necessaria in quanto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge del 22 dicembre 2011, n. 214 (salva Italia), valutando l'essenzialità di garantire la sicurezza delle 539 grandi dighe per la salvaguardia delle popolazioni a valle e, con particolare riferimento agli aspetti sismici ed idraulici, all'art. 43 ha fissato adempimenti e scadenze a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei Concessionari di derivazione. In relazione alla complessità degli adempimenti previsti che non consentono di dare corso alle previsioni del citato art. 43 del DL 201/2011, né alle attività istruttorie degli atti che i Concessionari sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre 2012, si ritiene necessario il differimento dei termini per l'ottemperanza delle disposizioni di cui ai commi, 7, 10, 11, 15 dell'art. 43 del citato decreto legge al 31 dicembre 2013.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione richiamata dalla norma in esame concerne il differimento al 31 dicembre 2012 di una serie di adempimenti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei Concessionari di derivazione di dighe in materia di sicurezza delle dighe.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SUBEMENDAMENTO

All'emendamento ~~2.0.400~~ aggiuntivo dell'art. 2-bis, dopo il comma ~~30~~, aggiungere il seguente:

~~30~~-bis. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 dicembre 2013.”.

Bonfrisco (BONFRISCO)

2.0.4000/64

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proroga del termine per la verifica delle grandi dighe è dovuta alla mancata emanazione delle norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate tali verifiche sismiche.

Al riguardo si segnala che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 25 luglio 2012, ha completato l'invio delle richieste ai Concessionari per 525 grandi dighe di effettuare le verifiche di sicurezza sismica, secondo le indicazioni dello schema di norme tecniche per le dighe in corso di emanazione.

Allo stato, molti Concessionari hanno richiesto la proroga in relazione alla complessità tecnica delle verifiche in esame.

RELAZIONE TECNICA

L'onere economico delle verifiche oggetto della disposizione in esame è a completo carico dei Concessionari che dovranno provvedere a tali verifiche.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento: 2.0.4000

AL CARVERE "ART. 36" DEL COMMA 30, AGGIUNGERE il seguente

«43-undecies. Il termine del 1° gennaio 2013, previsto dall'art. 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, è differito dal 1° gennaio 2014.

43-duodecies. Gli attuali obblighi di mantenimento delle scorte petrolifere di riserva, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, sono prorogati dal 1° gennaio 2013 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009. Durante tale periodo ciascun soggetto obbligato potrà detenere un terzo del proprio obbligo complessivo sotto forma di prodotti delle categorie I e 2, di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, in maniera proporzionale alla ripartizione dell'obbligo stesso nelle medesime categorie. La rimanente quota potrà essere assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all' allegato C punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»

CURSI



2.0.4000/65

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 3.0.4000

AL CAPOVERSO "2-bis", DOPO IL COMMA 30. ^{AGGIUNGERE} il seguente:

« 30-bis. Il termine del 31 dicembre 2012, di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2013.»

CORSI



2.0.4000/6E

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

AL CAPOVERSO. "ART. 2-BIS" DOPO IL COMMA 301, AGGIUNGERE il seguente:

30-bis All'articolo 17-decies, comma 2 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-undecies, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015." »

CURSI

Colben

2.0.4009/67

SUBCOMPT. dopo il numero 30
ALL. COMPT. 2.0.4000 AFAM NAZIONALE
IL SUBCOMPT. COMM. AS 3584

30 bis

All'articolo 1, dopo il comma 47 è inserito il seguente:

"~~47~~ bis. I primi tre periodi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche al comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il triennio costituito dagli anni accademici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 e con riferimento alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, nonché con riferimento a graduatorie da istituirsi, in subordine alle precedenti, nelle quali sono iscritti i docenti che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto nonché il personale tecnico, amministrativo ed EP di cui all'Allegato A."

Relazione illustrativa

La proposta consente di garantire una prospettiva a circa 600 docenti del settore AFAM che hanno superato un concorso pubblico ai sensi della legge n. 143/2004 e che sono stati inseriti in una graduatoria nazionale. Tali docenti dal 2004 sono utilizzati annualmente con contratto a tempo determinato. La proposta intende inserire tali docenti sui posti che si rendono vacanti e disponibili nell'ambito del *turn over*. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione tecnica

La norma disciplina le immissioni in ruolo per il comparto AFAM applicando il medesimo meccanismo già previsto per il comparto Scuola, cioè decreti interministeriali che di anno in anno dispongano le immissioni nel limite dei posti disponibili e vacanti e quindi delle facoltà assunzionali specifiche per il settore, utilizzando all'uopo le graduatorie esistenti nonché le due nuove che la norma in questione andrebbe ad istituire. Il contingente corrisponde alla previsione dei posti liberi e disponibili nel triennio tenuto conto dei pensionamenti e sarà poi verificato di anno in anno sulla base dei posti effettivamente liberi e disponibili, in sede di predisposizione del decreto di concerto tra MIUR, MEF e Funzione Pubblica.

Considerato che i decreti interministeriali di cui trattasi dovranno disporre le immissioni nel rigoroso rispetto delle facoltà assunzionali vigenti, la norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Vincenzo Maria Vire (NITA)

Giulio (CAFFRONICO)

2.0.4000/68

A.S. 3584

Sub-embargo all'embargo
- 2.0.4000 dopo il comma 30
aggiungere il seguente:

"30 bis

~~30~~ Le Università, per l'organizzazione e la gestione di master universitari e corsi di alta formazione, possono avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di fondazioni o consorzi da esse partecipati, purchè già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge"

(che operano sul campo della formazione post laurea manageriale e tecnologica.)

Unione Italia Olt (WITA)

Infra (LA Tancia)

2.0.4000/69

All' emendamento 2.0.4000 dopo il
Comma 30 aggiungere
i seguenti
SUBORDINAMENTO
2.0.4000
ALL' OMFONAMENTO - AGGIUNGERE IL SEGUENTE
AS 3584
Comma

30 bis

1. All'articolo 50, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "tale disposizione non si applica alle somme corrisposte in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68."

30

2. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Sono altresì escluse dalla base imponibile le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio in favore degli studenti delle università, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68."

30

3. Alle erogazioni liberali in favore delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per la corresponsione di borse di studio agli studenti universitari si applica l'articolo 1, commi 353 e 354, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

30

4. I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2013. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ~~di cui~~ ^{per il 2013} dedicato alle borse di studio per la

formazione dei corsi di dottorato di ricerca e dal 2014 sul fondo speciale per le nuove iniziative legislative dello Stato di previsione del M. I. U. R.

Udienza Maria Vita (VITA)

Man (LATRONICO)


2.0.4000/70

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 30 inserire il seguente: "30-bis. Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e' prorogato all'anno 2014.

Sen. Milana



2.0.4000/F1


A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

All'em. 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. Il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, è prorogato al 31 dicembre 2013."

Sen. Milana



2.0.4000/72


A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 2.0.4000

All'em. 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183."

Sen. Milana



2.0.4000/43


A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

All'em. 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013".

Sen. Milana



2.0.4000/44


A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come prorogato dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è ulteriormente prorogato sino al ^{31 LUGLIO 2013} ~~30 giugno 2013~~, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.

Sen. Milana



2.0.4000/45


A.S. 3584

Sub emendamento all'em. 2.0.4000

All'em. 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2013, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25."

Sen. Milana



2.0.4000/FG

Sub emendamento all'emendamento 2.0.4000

dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

"30-bis. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente: "Art. 62-quater. - (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, e che non sia autorizzato ad essere immesso in commercio come medicinale ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291, è assoggettato ad imposta di consumo nelle misure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai prodotti e dispositivi di cui al comma 1 si applicano le medesime disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita applicate ai tabacchi lavorati, ivi compreso l'obbligo di vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per la relativa iscrizione nella tariffa di vendita, nonché per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione all'ingrosso dei medesimi, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i depositi fiscali di tabacchi lavorati.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti del tabacco idonee a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene conto delle autorizzazioni concesse dal Ministero della salute per la formulazione di proposte al Ministro dell'economia e delle finanze finalizzate all'applicazione del regime fiscale per i prodotti autorizzati".

SEN. LATRONICO

Alberto Latronico

2.0.4000/17

Sub emendamento all'emendamento 2.0.4000

dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

"30-bis. Alla tariffa di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dopo "il punto 8) Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)." aggiungere il seguente:

"9) iscrizione negli albi di cui agli articoli 20, 31, comma 4, e 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nell'albo di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nonché nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374".

30-ter. Le disposizioni di cui al comma 30-bis si applicano per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

SEN. LATRONICO

Latronico

2.0.4000/78


di

Sub emendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

" 30-bis: All'elenco 3 allegato alla presente legge, aggiungere la seguente voce: «Interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Sen. Ferrara



2.0.4000/79

Proposta - Proroga Payback 2013

All'emendamento dei Relatori n. 2.0.4000, dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:

30-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2013. Conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99 è prorogata al 31 dicembre 2013>>.



Motivazioni

La norma proposta prevede la proroga di due disposizioni vigenti in merito al cosiddetto "pay back", la prima per i prodotti medicinali immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, la seconda per quelli immessi successivamente.

L'opzione pay back introdotta con la legge n. 296/2006 dà la possibilità alle Aziende farmaceutiche di sostituire la riduzione del 5 per cento del prezzo al pubblico di un farmaco prevista dall'art. 1 comma 796 lettera g) con un assegno di importo corrispondente pagato direttamente alle singole Regioni, in tre rate in corso d'anno.

Questo meccanismo è stato da ultimo prorogato dall'art. 10 della legge n.14/2012, per consentire a tutti i prodotti, indipendentemente dal momento in cui siano stati immessi in commercio, la medesima possibilità di utilizzo, assicurando in tal modo parità di trattamento.

L'opzione del pay back consentirebbe, peraltro, di non alimentare – in funzione della derivante riduzione del prezzo al pubblico – fenomeni di esportazione parallela. Fenomeni che possono determinare conseguenze negative per l'assistenza pubblica sanitaria a causa della carenza di importanti farmaci e per le imprese farmaceutiche che operano in Italia.

La proroga così formulata, inoltre, consente alle Regioni di ottenere una liquidità finanziaria immediata e in anticipo rispetto al verificarsi dei consumi.

La disposizione proposta non comporta costi aggiuntivi né diminuzioni di risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale.

2.0.4000/80

A.S. 3584

Emendamento 2.0.4000

subemendamento

All'articolo 2-bis, dopo il comma 30 . aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, le parole: "fino al 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2013";

b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"».


Conseguentemente:

Al comma 98 art. 1 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245,2 milioni»; le parole: «847,5 milioni» con le seguenti: «675,1 milioni», le parole «591 milioni» con le seguenti: «238,9 milioni» e le parole: «641 milioni» con le seguenti: «387,5 milioni di euro».

Sen. Garavaglia



Sen. Vaccari



nota: proroga detrazione ristrutturazioni 50% e 55%

2.0.4000/82

S. 3584


Sub-emendamento all'emendamento n. 2.0.4000 dei Relatori

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. Al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, all'articolo 117, al comma 3, secondo periodo, le parole: " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

Garavaglia

Vaccari

Handwritten signatures of Garavaglia and Vaccari, written in black ink. The signature of Garavaglia is above the signature of Vaccari.

2.0.4000/82

AS 3584

Sub-emendamento all'emendamento n. 2.0.4000


Art. 2-bis

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

“30-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come da ultimo prorogato dal comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 2011, 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.”

Garavaglia

Vaccari



2.0.4000/83

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000


Dopo il comma 30 aggiungere il seguente: "30-bis. La sospensione disposta dall'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata di dodici mesi."

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 8.000;

2014: - 8.000;

2015: - 0



BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

2.0.4000/24

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente: "30-bis. La sospensione disposta dall'articolo 8, comma 1, numero 9), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata al 30 giugno 2013 ."

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 4.000;

2014: - 4.000;

2015: - 0



BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI,
SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

2.0. 4000/85

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente: " Il termine di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 2017"

Amati
AMATI, MAGISTRELLI

2.0.4000/86

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

"30-bis. all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 213, le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " sei mesi dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto".


MERCATALI, PEGORER

2.0.4000/87

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

"130-bis. L'avvio del trasferimento delle anagrafi comunali all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni, è prorogato al 1° gennaio 2014. Con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 2 è disciplinata l'implementazione dell'ANPR, mediante gara ad evidenza pubblica, in relazione al termine di cui al presente comma."


MERCATALI

2.0.4000/80

AS 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dal 1° gennaio 2013 dismette l'utilizzo dell'edificio denominato "Villa Lucidi" di proprietà del Convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" di Roma sito in Monte Porzio Catone (Rm), continuando a utilizzare a titolo gratuito solo l'immobile realizzato dallo stesso Ministero e la relativa area pertinenziale adibito a C.E.D., che rimane di proprietà dello Stato.

30-ter. Il risparmio di spesa conseguente alla dismissione di cui al comma 30-bis rimane a disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il diritto allo studio universitario.

VITA



2.0.4000/89

2.0.4000/90

A.S. 3584

Subemendamento all'emendamento 2.0.4000

Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:

"30-bis. E' individuata la figura professionale dell'operatore di massoterapia, quale profilo di interesse sanitario che, in possesso del prescritto titolo, applica le tecniche di terapia manuale, su prescrizione del medico o su indicazione del professionista sanitario dell'area della riabilitazione; tale operatore svolge, altresì, attività di assistenza termale, in attuazione dell'articolo 9, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, per svolgere presso gli stabilimenti termali di cui all'articolo 3 della legge n. 323 del 2000, indirizzata a collaborare alla promozione e alla conservazione della funzionalità ed il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura termali e ad assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministro della Salute, acquisito il parere delle Regioni è descritto il profilo professionale e l'ordinamento didattico del corso di operatore tecnico di massoterapia all'interno dell'area dei servizi sociosanitari dell'istruzione e formazione tecnica superiore, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. E' affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativa da stipulare tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall'emanazione dell'Accordo fra Stato, Regioni e Province autonome di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge l'inserimento normativo ed economico del profilo dell'operatore tecnico di massoterapia nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l'inserimento del profilo dell'operatore tecnico di massoterapia nella contrattazione collettiva nelle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore. I possessori del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono iscriversi, in soprannumero rispetto ai fabbisogni e nel rispetto della capacità formativa dei singoli Atenei, ai corsi di laurea per il conseguimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni sanitarie dell'area della riabilitazione. Ai possessori del titolo di massofisioterapista, conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, sono riconosciuti crediti formativi ai fini del conseguimento della laurea di cui al comma 30, in misura pari alle materie previste dal D.M. 7 settembre 1976 come modificato del D.M. 17 febbraio 1997 n. 105 ed alle conoscenze e abilità professionali maturate e certificate ai sensi della normativa vigente in materia, come previsto dall'art. 5, ultimo comma, d.m. 3 novembre 1999, n. 509, come sostituito dall'art. 5, comma 7, d.m. 22 ottobre 2004, n. 270. I possessori di titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di massofisioterapista che non si iscrivono ai corsi di laurea di cui al comma 1, continuano a svolgere la propria attività fino ad esaurimento, ai sensi della previgente normativa, come modificata dall'art.1, comma 1, della Legge del 26 febbraio 1999 n. 42, in deroga al D.M. 17 maggio 2002 ed all'art.5, comma 1, della presente legge. I titoli di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici rilasciati al termine di corsi regolarmente autorizzati dalle Regioni, sono da considerarsi equipollenti a quello di operatore tecnico di massoterapia di cui alla presente legge; i possessori di tali titoli possono continuare a svolgere le attività proprie dell'arte sanitaria ausiliaria di massaggiatore e capo bagnino ad esaurimento secondo l'attività ai sensi della previgente normativa.

30-ter. E' istituito l'albo nazionale degli operatori tecnici di massoterapia non vedenti, con articolazione regionale. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo si provvede esclusivamente mediante contributi versati dagli iscritti. Al collocamento obbligatorio degli operatori tecnici di massoterapia, si procede secondo le disposizioni di cui ai periodi successivi. In deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un operatore tecnico di massoterapia non vedente iscritto all'albo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico degli operatori tecnici del massaggio. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori, hanno l'obbligo di assumere almeno un operatore tecnico di massoterapia non vedente iscritto all'albo di cui al presente comma, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di operatore tecnico di massoterapia o di massofisioterapista. Le assunzioni sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero dei posti di operatore tecnico di massoterapia esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero dei lavoratori alle loro dipendenze. Ai soggetti pubblici e privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dal presente articolo e che, avendone l'obbligo, non assumono gli operatori tecnici di massoterapia non vedenti, si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni. La legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogata. E' garantita la conclusione, senza possibilità di ulteriore rinnovo o proroga, dei corsi regionali per massofisioterapista, di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono soppresse le figure del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. E' garantita la conclusione, senza possibilità di ulteriore rinnovo o proroga, dei corsi regionali per massaggiatore e per capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge."

MERCATALI

Mercatali

2.06.1990

2/2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

“Art. 2-bis

(Proroga termini di disposizioni legislative)

1. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
2. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.
3. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni possono essere prorogati al 30 giugno 2013.
4. Sono prorogati al 30 giugno 2013:
 - a) il termine di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
 - b) il termine per il bando della gara di cui all'articolo 24, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
 - c) il regime dell'addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto direttoriale 12 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 14 novembre 2011, n. 265;
 - d) il regime di cui alle disposizioni dell'articolo 7, commi da 4 a 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
5. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 non spettano compensi, emolumenti comunque denominati e rimborso spese.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1 dell'articolo 29-quater del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite con le seguenti “30 giugno 2013”, e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite con le seguenti “31 dicembre 2012”.
7. Al fine di consentire il completamento delle attività commissariali di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2006, n. 3504 il termine dell'incarico commissariale è prorogato al 30 giugno 2012.
8. Limitatamente alle professioni turistiche il termine per l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.
9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi precedenti.
10. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole "non oltre il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2013". I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade ~~il~~ 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita

un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

11. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 le parole "a partire dal 2013" sono sostituite dalle seguenti "a partire dal 2014".

12. E' prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

13. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole "dall'indizione" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione".

14. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "nel mese di ottobre" sono sostituite dalle le seguenti "entro il mese di ottobre";

b) al terzo periodo, le parole "di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti "indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre".

15. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.

16. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massivo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di

emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.”

17. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “nell'anno 2009 e nell'anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2009, 2010 e 2011”;
- b) le parole “commi 9-bis, 13, e 14” sono sostituite dalle seguenti commi “9-bis, 13, 13-bis e 14”.

18. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.

19. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “per due esercizi” sono sostituite dalle seguenti: “per cinque esercizi”.

20. E' prorogata al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere si provvede per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 7- quinquies del decreto – legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni.

21. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

22. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo le parole: “dal 2013” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2014” e al secondo periodo le parole: “al 2012” sono sostituite dalle seguenti: “al 2013”;
- b) all'articolo 2214, comma 1, le parole: “al 2012” sono sostituite dalle seguenti: “al 2013”.

23. E' prorogato il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Conseguentemente, nella Tabella A, voce "Ministero dell'economia e delle finanze", sostituire l'importo "42.940" relativo all'anno 2014, con il seguente: "39.550".

24. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

27. All'articolo 12, comma 40, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, *fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.*”.

28. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine si autorizza la spesa di euro un milione e cinquecentomila a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

29. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 90, il termine di cui al secondo periodo è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.

30. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012 è prorogato al 31 marzo 2013. Per gli impianti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e m) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il predetto termine è prorogato di dodici mesi purché gli impianti ottengano l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, entro il 30 giugno 2013.

2.0.1 (testo 2) I RELATORI




Tabella 1

	Termine	Fonte normativa
1	1 gennaio 2013	Articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
2	1 gennaio 2013	Articolo 12, comma 84, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
3	19 gennaio 2013	Articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto
4	19 gennaio 2013	Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
5	31 dicembre 2012	Articolo 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
6	31 dicembre 2012	Articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
7	Per gli anni 2010, 2011 e 2012	Articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
8	31 dicembre 2012	Articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
9	31 dicembre 2012	Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
10	31 dicembre 2012	Articolo 23, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
11	31 dicembre 2012	Articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
12	31 dicembre 2012	Articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
13	31 dicembre 2012	Articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
14	31 dicembre 2012	Articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
15	31 dicembre 2012	Articolo 12, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
16	31 dicembre 2012	Articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
17	31 dicembre 2012	Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
18	31 dicembre 2012	Articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
19	1 gennaio 2013	Articolo 4- <i>quinqüesdecies</i> , comma 1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205

20	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 6- <i>septies</i> , del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17
21	1 gennaio 2013	Articolo 17, comma 4- <i>quater</i> , del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
22	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
23	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
24	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
25	1 gennaio 2013	Articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012 n. 134
26	31 dicembre 2012	Articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
27	31 dicembre 2012	Articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
28	31 dicembre 2012	Articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
29	31 dicembre 2012	Articolo 6, comma 2-bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
30	31 dicembre 2013	Articolo 21, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
31	31 dicembre 2012	Articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
32	31 dicembre 2012	Articolo 5, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130